



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 27 DEL 22/05/2026

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA "ARRIVO DELLA 19^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA FELTRE - ALLEGHE (PIANI DI PEZZE') 29 MAGGIO 2026. AMPLIAMENTO DELLE AREE INTERDETTE AI SENSI DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA, DELLA VIABILITÀ E DELL'EVENTO.

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 29.05.2026 il territorio del Comune di Alleghe sarà interessato dallo svolgimento della prestigiosa manifestazione sportiva denominata "ARRIVO DELLA 19^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA FELTRE - ALLEGHE (PIANI DI PEZZE')", organizzata da RCS Sport S.p.A., evento di assoluta rilevanza nazionale e internazionale assistito da una straordinaria copertura mediatica;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 20.05.2026 è stata concessa a titolo gratuito a RCS Sport S.p.A. l'occupazione di varie aree pubbliche tra cui l'area del "Open Village" del Giro sita in località Vallazza, estesa per circa mq 1.100,00, destinata alle esigenze logistiche e operative per lo svolgimento della manifestazione;
- il programma dell'evento prevede l'arrivo della tappa della competizione ciclistica "Giro d'Italia", l'allestimento del "Open Village" preposto all'accoglienza del pubblico con stand istituzionali e aree commerciali autorizzate, nonché lo svolgimento di molteplici manifestazioni collaterali, cerimonie di premiazione, interviste giornalistiche e la contestuale presenza di atleti, staff tecnici, media e autorità;
- in ragione dell'eccezionale richiamo dell'evento, nelle aree limitrofe al Village e lungo l'intero percorso stradale di arrivo è previsto un massiccio afflusso di pubblico, con potenziali e severe ripercussioni sulla viabilità locale, sulla circolazione veicolare, sulla sicurezza dei pedoni, sull'ordine pubblico e sulla generale gestione dei flussi antropici;

RICHIAMATA LA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.), con particolare riferimento all'art. 2, che incardina le attribuzioni di pubblica sicurezza in capo alle autorità locali, e all'art. 19, che disciplina le riunioni e gli eventi in luogo pubblico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ("Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"), specificamente l'art. 27, comma 1, lett. a) e b), recante la definizione e le forme di esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché l'art. 28, comma 16, che riserva ai Comuni la potestà di individuare zone interdette al commercio per motivi di viabilità, igienico-sanitari o per superiori motivi di pubblico interesse;
- il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e in particolare gli artt. 6 e 7, comma 1, relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, nonché l'art. 107 in materia di sanzioni per le violazioni degli obblighi e divieti stradali;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in particolare l'art. 50, comma 4, che delega al Sindaco la vigilanza sulla sicurezza e sull'ordine pubblico,



COMUNE DI ALLEGHE

l'art. 50, comma 5, in materia di ordinanze contingibili e urgenti volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e l'art. 54 concernente i poteri di ordinanza del Sindaco quale Ufficiale del Governo;

RICHIAMATA LA NORMATIVA REGIONALE DEL VENETO:

- la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 ("Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"), in particolare l'art. 2, comma 1, lett. b), inerente alle competenze comunali di interdizione delle aree, e l'art. 4, commi 3, 4 e 4-bis, in ordine ai limiti e alle modalità di esercizio dell'attività in forma itinerante;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 20 luglio 2001, n. 1902, e successive modificazioni, da ultimo integrate con D.G.R. 2 agosto 2005, n. 2113 (Criteri applicativi della L.R. 10/2001), e specificamente la Parte I, punto 1, comma 6 e la Parte II, punto 3, commi 1, 2 e 3, che confermano la facoltà dei Comuni di delimitare con precisione gli spazi pubblici interdetti al commercio itinerante per motivi di pubblica sicurezza, polizia stradale e pubblico interesse, ammettendo espressamente deroghe temporanee solo in occasione di eventi straordinari;

RICHIAMATA LA NORMATIVA LOCALE:

- il Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Alleghe, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2023, con specifico riguardo alla Parte I, punto 4 (ultimo periodo), il quale statuisce che, con apposito provvedimento, in occasione di manifestazioni particolari i divieti stabiliti possono essere temporaneamente ampliati o derogati, e alla Parte II, artt. 28 e 28-bis, relativi alle prescrizioni generali d'esercizio del commercio itinerante;
- la già menzionata deliberazione della Giunta comunale recante la concessione gratuita dell'area a RCS Sport S.p.A., con annessa esenzione dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) occupazione suolo pubblico, estesa agli operatori economici partner e collaboratori ufficiali della manifestazione;

CONSIDERATO ATTENTAMENTE CHE:

- sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana: la straordinaria concentrazione di diverse migliaia di spettatori all'interno dell'area Open Village e lungo l'arco terminale del tracciato richiede l'adozione di un piano di gestione dei flussi rigido e lineare, conforme alle moderne direttive di sicurezza e anti-terrorismo. La presenza stanziale o semi-stanziale di operatori commerciali itineranti non coordinati determinerebbe assembramenti disordinati, ostacolerebbe la visibilità e il controllo del perimetro, e ostruirebbe le necessarie vie di fuga e i varchi di accesso riservati ai mezzi di soccorso;
- sotto il profilo della polizia stradale e della viabilità: la complessa pianificazione viabilistica collegata alla manifestazione impone già severe chiusure stradali, deviazioni e riserve di sosta. L'eventuale stazionamento di automezzi commerciali itineranti (quali food truck o furgoni merci) nelle arterie limitrofe comprimerebbe ulteriormente la carreggiata, innescando gravi fattori di rischio per l'incolumità pedonale e ostacolando il transito emergenziale dei veicoli antincendio e di soccorso sanitario;
- sotto il profilo della tutela dell'evento e dei profili sinallagmatici: il Comune ha concesso l'uso esclusivo e gratuito dell'area di località Vallazza in virtù del preminente ritorno promozionale e turistico per il territorio. L'organizzazione (RCS Sport S.p.A.) ha investito ingenti risorse selezionando operatori economici autorizzati integrati in un assetto logistico unitario. La proliferazione incontrollata di attività commerciali estranee e opportunistiche nelle immediate vicinanze configurerebbe una condotta di concorrenza sleale verso gli operatori regolari, violerebbe gli impegni assunti con il comitato organizzatore e inficierebbe la corretta riuscita dell'evento;

VALUTATI I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA:

- la giurisprudenza amministrativa ha ampiamente consolidato la legittimità di siffatte restrizioni



COMUNE DI ALLEGHE

temporanee, come sancito dal TAR Lombardia, Sez. II, sent. 15.06.2018, n. 1542 e dal TAR Veneto, Sez. II, sent. 08.03.2017, n. 245, i quali ribadiscono la piena giustificazione del divieto temporaneo di commercio itinerante nelle aree interessate da eventi di grande afflusso a tutela della pubblica sicurezza e della corretta gestione logistica, in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 22.11.2016, n. 4892;

RITENUTO:

- necessario, urgente e indifferibile prescrivere misure temporanee di divieto assoluto del commercio itinerante nel fulcro della manifestazione e nelle relative zone di influenza viabilistica;
- che tale misura rispetti pienamente il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto strettamente limitata alla durata temporale critica dell'evento e circoscritta alle sole aree a rischio, lasciando libere le restanti parti del territorio comunale all'ordinario esercizio delle attività itineranti;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento riveste i caratteri di contingibilità e urgenza, configurandosi quale ordinanza emanata dal Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'atto non comporta alcun riflesso economico negativo, né genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Comune di Alleghe;

ORDINA

Art. 1 - Istituzione del divieto

È fatto assoluto divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sia per il settore alimentare (compresa la somministrazione di alimenti e bevande) sia per il settore non alimentare, in tutta l'area compresa nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'Area "Open Village" di cui alla planimetria allegata come "Allegato A";

Art. 2 - Periodo di efficacia

Il divieto di cui all'Articolo 1 del presente provvedimento si intende stabilito ed è provvisto di efficacia cogente esclusivamente per il giorno 29 maggio 2026, a decorrere dalle ore 06:00 e fino alle ore 24:00;

Art. 3 - Regime delle esclusioni

Sono tassativamente esclusi dal divieto temporaneo introdotto dalla presente ordinanza:

- a) gli operatori commerciali e i partner ufficiali regolarmente operanti nel contesto della concessione accordata a RCS Sport S.p.A., i quali siano autorizzati, in forza in apposito accordo con l'organizzazione, ad operare in relazione alla manifestazione sportiva denominata "ARRIVO DELLA 19^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA FELTRE - ALLEGHE (PIANI DI PEZZE)";
- b) i rivenditori di quotidiani, riviste e periodici muniti di regolare licenza, in quanto attività sottratta al campo di applicazione oggettivo del D.Lgs. 114/1998;

Art. 4 - Compendio motivazionale

Il presente provvedimento restrittivo d'urgenza trova fondamento nelle seguenti inderogabili ragioni di pubblico interesse:

- incolumità pubblica e ordine pubblico: prevenzione del rischio di sovraffollamento e assembramenti caotici a salvaguardia della pubblica incolumità, preservando l'integrità dei corridoi di evacuazione e i varchi di emergenza per i mezzi di soccorso;
- sicurezza della circolazione e polizia stradale: alleggerimento della pressione viabilistica sulle strade urbane ed extraurbane limitrofe all'evento, già gravate da eccezionali flussi veicolari e pedonali, impedendo l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli commerciali;



COMUNE DI ALLEGHE

- tutela dell'assetto organizzativo e del decoro: salvaguardia dell'organicità strutturale e dell'identità commerciale dell'evento sportivo pianificato d'intesa con RCS Sport S.p.A., scongiurando fenomeni parassitari di abusivismo commerciale o concorrenza sleale a danno degli operatori regolarmente accreditati.

Art. 5 - Modalità di esercizio nel resto del territorio comunale

Nelle zone del territorio del Comune di Alleghe esterne ai perimetri interdetti dall'Articolo 1, l'esercizio del commercio in forma itinerante rimane consentito, fermo restando il tassativo e rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28-bis del vigente Piano del Commercio su Aree Pubbliche (limite massimo di sosta pari a 2 ore, obbligo di spostamento di almeno 250 metri, divieto di ritorno sulla medesima posizione), nonché del Codice della Strada e delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Art. - Regime sanzionatorio e misure cautelari

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 (da un minimo di € 2.582,00 ad un massimo di € 15.493,00) per l'esercizio del commercio in zone vietate, congiuntamente alla CONFISCA AMMINISTRATIVA delle attrezzature e delle merci;
- b) ove non applicabile la norma speciale di settore, la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) per violazione delle ordinanze sindacali.

In virtù del principio di specialità, verrà applicata la sanzione più grave stabilita dalla disciplina commerciale ex art. 29 D.Lgs. 114/98.

Gli organi di polizia che accertano la violazione procederanno all'immediata contestazione mediante verbale, all'applicazione del sequestro amministrativo cautelare delle merci e delle attrezzature di vendita ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'ingiunzione di sgombero e allontanamento immediato del trasgressore dall'area interdetta;

Art. 8 - Organi accertatori e vigilanza

La vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento è demandata in via principale al Comando di Polizia Locale di Alleghe, nonché a tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative saranno devoluti interamente alle casse del Comune di Alleghe.

Art. 9 - Esecutività e strumenti di tutela giuridica

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e produce i propri effetti giuridici a decorrere dalla data della sua pubblicazione formale nell'Albo Pretorio online;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, da depositarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza dell'atto;
- b) ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla medesima data.

I citati rimedi giuridici sono tra loro alternativi e incompatibili.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato e normato nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge nazionali, regionali e regolamentari comunali vigenti in materia di commercio, codice della strada e



COMUNE DI ALLEGHE

pubblica sicurezza. Il presente provvedimento si intenderà automaticamente decaduto e privo di effetti al completamento della manifestazione e comunque spirato il termine finale di efficacia stabilito dall'Articolo 2.

IL SINDACO
De Toni Danilo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)